

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.80100 del
registro di segreteria e promosso dal Procuratore
regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Lazio nei confronti di X X X (-
-----), nato a -----
-----, residente in -----, via --
-----, rappresentato e
difeso dall'Avv. Alessandro Abatianni del Foro di
Mantova ed elettivamente domiciliato presso lo studio
in Mantova Via L. Grossi n. 20;
Visto l'atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto dell'11 gennaio 2024 di rinvio dell'udienza alla data odierna, su richiesta del legale del convenuto;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Filomena Graziano, il giudice relatore Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il VPG dott.ssa Gaia Palmieri, per il convenuto l'Avv. Alessandro Abatianni;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. X X X , pubblico dipendente all'epoca dei fatti di causa militare appartenente alla Guardia di Finanza, per il risarcimento del danno all'amministrazione di appartenenza -Guardia di Finanza-, causato con condotta dolosa per lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione, in violazione dell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego - TUPI) e delle disposizioni

specifiche di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - COM).

2. Nello specifico, la Procura ha riferito di aver ricevuto una segnalazione di danno all'erario dalla Guardia di Finanza, in data 19 maggio 2020, effettuata all'esito di attività investigativa delegata dal Dipartimento della Funzione pubblica - Ispettorato per la Funzione pubblica, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici. Dalle risultanze istruttorie era emerso che il convenuto, all'epoca dei fatti di causa Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, aveva svolto fra il 2015 ed il 2019 diversi incarichi extra-istituzionali, in mancanza di autorizzazione, a fronte dei quali la Procura ha indicato i compensi percepiti, quindi ipotizzando un danno pari ad € 14.174. Nello specifico il requirente ha riferito di compensi per: € 2.587,00 a titolo di procacciatore d'affari per la X X X (ammontare complessivo percepito negli anni 2015, 2017 e 2019); € 2.400,00 a titolo di amministratore del Condominio -----, Roma (ammontare complessivo percepito negli anni 2016 e 2017); €

2.100,00 quale amministratore del Condominio -----
-----, Roma (ammontare complessivo
percepito nell'anno 2017). La Guardia di Finanza ha
riferito di avere irrogato ai sensi di legge le
correlate sanzioni amministrative, per € 14.174, ai
soggetti terzi che avevano conferito gli incarichi in
contestazione, pari al doppio dei compensi corrisposti
all'odierno convenuto.

Il requirente ha descritto la normativa in materia di
incompatibilità nel pubblico impiego, richiamando
l'art. 53 co.7 e 7 bis del d.lgs. 165/2001 (TUPI) e
gli artt.894 ed 896 del d.lgs. 66/2010 (COM) in ordine
alle incompatibilità assolute previste per i militari.
Ha affermato con varie argomentazioni e riferimenti
giurisprudenziali che il danno da mancata entrata si
riferisce tanto all'ipotesi dell'incarico espletato
dal dipendente pubblico in assenza di autorizzazione,
quanto all'ipotesi dell'incarico in assoluto non
autorizzabile.

3. Con riguardo agli elementi costitutivi della
responsabilità, il Pubblico Ministero ha considerato
la condotta illecita tenuta dal convenuto censurabile
non solo per la mancanza di preventiva autorizzazione,

ma soprattutto per aver ricoperto incarichi, svolti con abitudine, quali l'amministratore di condominio ed il procacciatore di affari, che hanno natura privatistica con finalità di lucro e sono, quindi, assoggettati al regime di incompatibilità assoluta di cui all'art.894 del COM. Ha ritenuto peraltro non rilevante la formulazione dell'art. 896 del predetto Codice, che con riferimento alle attività extra-istituzionali da svolgere previa autorizzazione da parte dei militari richiama espressamente i (soli) commi da 8 a 16-bis dell'art. 53 del TUI, omettendo di menzionare anche il comma 7. Ciò in quanto a suo avviso "l'apparente difetto di coordinamento tra le due norme non può certo risolversi in un'abrogazione del richiamo, interno alla norma, ai commi da 7 a 13, che si giustifica in ragione del diverso ambito di riferimento, ovvero tutto il pubblico impiego non contrattualizzato, non soltanto il personale delle forze armate". Ed in ogni caso, accertato l'an di tale danno derivante dalla violazione del principio di esclusività del lavoro pubblico, la Procura ha considerato comunque possibile addivenire altrimenti alla sua quantificazione, facendo applicazione

dell'art. 1226 c.c..

Il requirente ha ritenuto prive di fondamento le deduzioni presentate dall'incolpato a fronte dell'invito a dedurre, in particolare con riguardo alla prescrizione: in primo luogo le contestazioni e l'addebito sono riferiti solo a quella parte della condotta posta in essere a partire dal 2015; e comunque ha ritenuto non intervenuta la prescrizione, riscontrandosi gli estremi dell'occultamento doloso del danno, in ragione del quale il *dies a quo* della prescrizione va calcolato a partire dal momento della scoperta del danno che coincide, nel caso di specie, con la denuncia presentata dalla Guardia di Finanza. Secondo il requirente, pur se il convenuto aveva dichiarato fiscalmente i predetti compensi di lavoro, l'omessa comunicazione degli incarichi, da parte del convenuto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione da parte della stessa in ordine alla possibilità o meno di rilasciare l'autorizzazione, integra la condotta tesa all'occultamento doloso, tale da incidere sull'incipit della prescrizione, atteso che la certezza si è avuta solo con le indagini conclusive della Guardia di Finanza e quindi con il

disvelamento della fattispecie dannosa.

In ordine all'elemento soggettivo, ad avviso della Procura, il convenuto, in quanto dipendente pubblico e militare in servizio, era tenuto a conoscere obblighi e doveri inerenti al proprio status. Peraltro, la Procura ha sottolineato che il convenuto, in altra sede, aveva reso una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in cui egli affermava - in modo non veritiero- di non rivestire più la carica di amministratore di condominio sin dal 2012.

4. Si è costituito il convenuto, eccependo la nullità della citazione, in concordanza con le deduzioni offerte nella fase preprocessuale, sia in quanto la Procura non avrebbe indicato la fonte da cui ha estrapolato la dichiarazione del convenuto, che negava l'attività di amministratore sin dal 2012, dalla quale l'attore pubblico ha dedotto i profili dell'elemento soggettivo dell'illiceità della condotta; sia in quanto l'atto introduttivo sarebbe carente nell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda ai sensi dell'art. 86 comma 2 lett. e) c.g.c. per omissione di fatti rilevanti, quali la circostanza che il provvedimento di destituzione dal

pubblico impiego a carico del Maresciallo è ancora *sub iudice* innanzi al Consiglio di Stato; sia infine in relazione alla quantificazione del danno erariale per intervenuta prescrizione per i fatti fino al 2017, e per aver considerato l'importo di € 2.064,00 erogato al convenuto dalla società Unogas in data 21.06.2019 dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 24.12.2018.

Ha contestato la sussistenza della figura dell'occultamento doloso, per aver dichiarato fiscalmente tali redditi ulteriori, dichiarazioni note alla propria Amministrazione, che in qualità di sostituito d'imposta ha contezza in tempo reale dei redditi ulteriori percepiti.

Ha precisato che l'art. 42 della L. 190/2012, che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 53 d.lgs. 165/2001 contemplando un'ipotesi di responsabilità erariale in caso di omissione del versamento da parte del dipendente dei compensi ricevuti aliunde, è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, e quindi, non avendo la disposizione efficacia retroattiva, è fuorviante a suo avviso richiamare le condotte precedenti solo per la configurazione del dolo. Inoltre, il principio

dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge, indicato dal requirente, non significa che vi sia dolo, al contrario l'avere inserito i maggiori cespiti in dichiarazione dei redditi è elemento indicativo della propria buona fede.

Il convenuto da ultimo ha messo in evidenza di non aver potuto adempiere all'obbligo di versamento in conto entrata del bilancio dell'Amministrazione di cui al comma 7 e 7 bis art. 53 in argomento, per carenza dei regolamenti di attuazione da emanarsi da parte dell'Amministrazione.

Ha concluso, ritenendo il quadro istruttorio connotato da mancanza di elementi capaci di sorreggere una pronuncia di condanna e in sintesi ha chiesto: in via preliminare di dichiarare la nullità della citazione anche in relazione all'art. 65 c.g.c., perché carente nell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda ex art. 86 co. 2 lett. e) c.g.c., ed erronea nella quantificazione del danno ex art. 86 co. 2 lett. e); nel merito di rigettare le conclusioni attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto; in subordine, di ridurre la somma pretesa a titolo di danno erariale secondo diritto e ragione in ordine

alle poste prescritte e/o erroneamente inserite.

5. All'odierna udienza, fissata previo rinvio accordato per impossibilità del difensore del convenuto, la Procura, illustrando le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già rappresentate, in primo luogo ha rettificato l'importo dell'addebito, indicando la somma complessiva di € 7.087, quale effettivo ammontare dei compensi ricevuti per gli incarichi contestati, per mero errore raddoppiata nell'atto introduttivo. Inoltre, su esplicita domanda del magistrato relatore, ha confermato l'inclusione fra i compensi da riversare all'Amministrazione anche dell'importo percepito nel 2019 di € 2.064. La difesa del convenuto ha ribadito quanto già dedotto nelle memorie difensive, insistendo nelle eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto.

6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La vicenda in esame concerne un danno erariale, asseritamente causato all'Amministrazione di

appartenenza dal dipendente pubblico, militare della Guardia di Finanza, per lo svolgimento di attività extra-istituzionali, senza la previa autorizzazione del datore di lavoro pubblico, vicenda che ha assunto il carattere della chiarezza e completezza a seguito della notizia di danno comunicata alla Procura attrice, con la denuncia della Guardia di Finanza stessa.

2. Non merita accoglimento la censura di nullità della citazione, in quanto -come nell'invito a dedurre- vi sono indicati analiticamente tutti i fatti di causa e gli elementi di diritto, gli importi percepiti, e quindi la quantificazione del danno, i soggetti terzi che hanno conferito l'incarico, la tipologia di attività, nonché il periodo di riferimento, nel quadro di cui all'art. 86 c.g.c. comma 6. Parimenti non conferente è l'eccezione di nullità, per avere il requirente omissa l'indicazione della fonte della attestazione presuntivamente non veritiera sulla carica di amministratore, dichiarazione che in questa sede non viene posta a fondamento della prova del doloso occultamento, come chiarito di seguito, e per non aver riferito che il provvedimento di destituzione

dall'impiego è *sub iudice*, giudizio che attiene alle contestazioni in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro qui non conferenti, o comunque in ordine alle quali non viene presentata alcuna ulteriore documentazione, in quanto elementi non determinanti ai fini della configurazione della odierna fattispecie. Tuttavia, il Giudice nella decisione comunque tiene conto di tutti gli elementi ulteriori riferiti dal convenuto.

3. Passando al merito della causa, preliminarmente, il Collegio ritiene destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, atteso che sussisteva l'obbligo informativo da parte del convenuto, unica circostanza che avrebbe reso edotta l'Amministrazione e posto la stessa in condizione di autorizzare o meno l'incarico: nel caso odierno invece il disvelamento della fattispecie dannosa si è verificato solo con l'esito dell'attività investigativa della Guardia di Finanza. Perciò, il termine iniziale della prescrizione quinquennale non va riferito all'attività ed ai compensi percepiti per gli incarichi svolti in assenza di autorizzazione, ma il *dies a quo* va fatto decorrere dalla conoscibilità

obiettiva del documento. Deve quindi essere ancorato al momento della effettiva conoscenza della condotta e della concreta possibilità di esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa. Perciò la vicenda ha assunto il carattere della chiarezza e completezza, con sufficiente grado di puntualità, solo nel maggio 2020 a seguito della notizia di danno comunicata alla Procura attrice da parte della Guardia di Finanza. Inoltre, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, la condotta del dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, quando riguardi atti dovuti, ai quali egli è tenuto per legge, come nel caso dello svolgimento degli incarichi extra-istituzionali, con riferimento alla previa richiesta di autorizzazione. L'avere omissso per grave negligenza tale comunicazione, in quanto la stessa rientrava nei doveri d'ufficio che devono essere noti al dipendente, ribaditi nelle disposizioni regolatrici dell'ordinamento militare, è sufficiente ad integrare la condotta tesa all'occultamento del conseguente danno (C.d.c. Sez. III appello sent. n.345 del 2016; sent. n. 514 del 2016; sent. n. 55 del 2017; Sez. I

appello n.173 del 2018). Ciò considerato, il Collegio respinge l'eccezione di prescrizione del danno.

4. Non conferente appare anche la giustificazione dell'omesso versamento non avendo rinvenuto istruzioni operative dell'amministrazione, in quanto sarebbe stato oltremodo agevole per l'incolpato richiedere all'amministrazione di appartenenza quali fossero le modalità di versamento di somme in tesoreria destinate all'entrata del bilancio dello Stato (IBAN del capitolo di entrata ed eventuale causale da inserire).

5. Ciò detto, nell'ottica di inquadrare gli incarichi assunti e la condotta del convenuto, è necessario previamente illustrare il quadro normativo nel pubblico impiego, in ordine al regime delle incompatibilità per gli incarichi extra-istituzionali, rappresentato dall'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che declina l'antinomia tra attività istituzionale ed incarichi extra-istituzionali. L'art. 53 al comma 1 conferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli artt.60 e seguenti del DPR 3/1957, salve le deroghe previste dalla legge. In base al suddetto art.60 il dipendente pubblico "non

può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".

Più in particolare, il comma 7 del predetto articolo, fin dalla prima formulazione, ha previsto: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*. Ed: *"In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti"*. Compete all'Amministrazione, ai fini dell'autorizzazione, la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi. Successivamente, come noto, la legge 190/2012 ha previsto e configurato l'ipotesi di danno erariale, inserito nel comma 7 bis dell'art. 53 suddetto: *"L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*.

Il legislatore ha quindi previsto, in caso di inosservanza del divieto, in capo al soggetto erogante che ha conferito l'incarico retribuito al dipendente pubblico, ovvero al percettore, cioè al dipendente medesimo, l'obbligo del versamento in conto entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del compenso corrisposto. Le conseguenze dell'omissione del versamento da parte del pubblico dipendente percettore vanno a costituire una particolare ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione contabile. Si tratta in altri termini di responsabilità per danno erariale da mancata entrata, che trae origine dall'omissione del versamento da parte del dipendente del compenso percepito per l'incarico retribuito non autorizzato. L'entità in termini quantitativi di tale tipologia di danno da

omesso versamento è quantitativamente predeterminata dal legislatore, proprio nella misura del compenso ricevuto, con predeterminazione legale del danno (Cassazione Sezioni Unite ord. n. 4852/2021).

Il comma 3 del citato art. 53 ha rinviato ad appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione degli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari -per quanto qui di rilievo-, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

6. Il Codice dell'ordinamento militare, a sua volta, indica le incompatibilità professionali (art. 894 COM) ritenendo la professione di militare *"incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali e con l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non retribuita, in società costituite a fine di lucro"*. Vi è una sorta di parallelismo, con una disciplina più incisiva per i militari. Prevede di contro quale siano le attività

extraprofessionali che possono essere svolte solo previa autorizzazione o conferimento (art. 896 COM), disponendo che i militari non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, incarichi che, se autorizzati, possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. La norma rinvia a disposizioni interne che *"indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione"*.

In ordine all'applicabilità ai militari dell'art. 53 co. 7 e 7 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questione su cui ha argomentato la Procura, va premesso che il COM ha fatta salva l'applicazione dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, limitando il riferimento ai soli commi dall'8 in poi, che riguardano

fra l'altro l'iter autorizzativo e gli obblighi di pubblicità. Vero è che non è contemplato un rinvio specifico agli altri commi dell'articolo in argomento. Tuttavia, si osserva che il co. 6 del citato art. 53 dispone in generale che *"i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3"*, quindi al personale in regime di diritto pubblico, fra cui i militari, mentre l'esclusione è riferita solo ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e ai docenti universitari a tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Quindi è indubbia la portata generale della normativa sulle incompatibilità e quindi anche dei commi 7 e 7 bis sull'obbligo di versamento dei compensi degli incarichi non autorizzati e sui profili di danno erariale, proprio per espressa previsione di legge, che si riferisce anche al personale disciplinato dalla legge.

7. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di dover sottolineare che nelle su enunciate disposizioni si fa

riferimento ad incarichi non autorizzati, ma nel quadro normativo sussistono da un lato le incompatibilità relative, per attività consentite previa autorizzazione dell'amministrazione che va a valutare l'assenza di incompatibilità, e dall'altro le ipotesi di attività extra-istituzionali assolutamente incompatibili e quindi ex se non autorizzabili, per le quali il legislatore del 1957 (DPR 3/1957 art. 63) ha previsto anche altra eventuale sanzione ben più grave, ovvero la destituzione dall'impiego.

Pur se in via maggioritaria altre Sezioni giurisdizionali hanno per lo più considerato equiparate le due tipologie, il Collegio ritiene per le fattispecie di incompatibilità assoluta di dare seguito alla linea interpretativa di questa Sezione, in base alla quale non è applicabile l'art. 53 co. 7 bis (danno da omesso riversamento del compenso extra-istituzionale) in caso di attività non autorizzabili, perché le stesse non sono consentite dalle norme generali e/o di settore (ex multis Sez. Lazio n.23/2022) e quindi non possono essere assimilate in caso di mancata richiesta autorizzativa alle attività extra-istituzionali autorizzabili, al fine di

individuare la fattispecie di responsabilità erariale e per l'applicazione del menzionato co. 7 bis relativo all'omesso riversamento dei compensi percepiti per gli incarichi. Nelle ipotesi di assoluta incompatibilità con l'impiego pubblico dell'incarico svolto, si è in presenza di diverso danno all'erario, configurabile quale "violazione del sinallagma" da parte del dipendente pubblico, che ha pertanto violato il principio di esclusività del rapporto di lavoro (C.d.c. sez. Lazio sent. nn. 663/2020, 329/2022; 23/2022; sez. Sicilia sent. nn. 164/2020 e 887/2021; III appello sent. nn. 230/2019 e 460/2021; I appello sent. n. 281/2022).

Ad avviso del Collegio, in sintesi, chiara è la distinzione fra il regime di incompatibilità assoluta e quindi di non autorizzabilità dell'incarico ed il regime di possibile autorizzazione, che procede attraverso un procedimento valutativo da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, cui solo fa riferimento il citato art. 53 co. 7 e 7 bis, applicabile quindi nei casi in c.d. incompatibilità relativa. Il Legislatore fa conseguire alle ipotesi di "incompatibilità relativa" di

incarichi extra-istituzionali non previamente autorizzati una forma di responsabilità "tipizzata" da omesso riversamento di somme, ove appunto il danno non deriva dalla mancata autorizzazione, che pur ne costituisce il binario giuridico-fattuale, ma dal mancato versamento del compenso.

8. Premesso quanto sopra ed acclarato peraltro nel periodo in considerazione il rapporto di servizio del convenuto, quale militare in servizio della Guardia di Finanza, il Collegio deve previamente analizzare la tipologia di attività extra-istituzionali svolte dal convenuto senza la previa richiesta di autorizzazione, che la Procura ha qualificato come attività continuative a scopo di lucro e quindi non consentite per il dipendente pubblico ed alle quali ha correlato il danno parametrato alla somma dei compensi corrisposti da terzi, nell'importo ri-quantificato nella requisitoria orale all'udienza pubblica, ovvero da quantificare in via equitativa.

In altri termini, occorre verificare la tipologia dei singoli incarichi extra-istituzionali svolti dal convenuto, ritenendo di non poter configurare -per tutti gli incarichi espletati- un unico modello

sintomatico di esercizio della professione in via stabile al di fuori del rapporto di lavoro. E ciò, in un quadro di sistematica applicazione delle norme di settore nella prospettazione ermeneutica ritenuta più fondata dal Collegio, come su rappresentato declinata nella distinzione fra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa e conseguente differente disciplina applicabile in caso di violazione del divieto.

Orbene, in relazione all'attività retribuita di amministratore di condomini, il Collegio ritiene che essa costituisca esercizio di libera professione, in quanto svolta con requisiti professionali, in via continuativa e costante (2016 e 2017) e retribuita, e pertanto non risulta consentita in quanto assolutamente incompatibile. Non si concorda difatti con quanto di recente affermato dal giudice amministrativo, che ha invece ritenuto che tale attività professionale possa essere svolta previa autorizzazione evidenziando l'obbligo, per il dipendente pubblico, di preventiva autorizzazione prima di intraprendere l'attività di amministratore di condominio, anche se si tratta di attività saltuaria

(TAR Lazio sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019). D'altronde, il contenuto delle prestazioni dell'amministratore non lascia dubbi sulla "continuità" dell'attività professionale e complessità delle incombenze, e la professione di amministratore di condominio è una professione intellettuale regolamentata dalla L. 220/2012 che subordina la nomina al possesso di specifici requisiti professionali e morali previsti agli artt. 1129 c.c. e segg. Si tratta di un'attività economica sicuramente organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Anche la circolare 6/1997 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, pur meno recente, ha precisato che l'attività di amministratore di condomini può essere svolta, previa autorizzazione, solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi (ad es. condominio nel quale il soggetto abita), circostanza che non risulta nell'odierna fattispecie.

Per tali incarichi svolti dal convenuto, ad avviso del Collegio, non è applicabile l'art. 53 comma 7 bis del

d.lgs. 165/2001, ed il danno va configurato quale violazione del sinallagma , per l'interdipendenza tra prestazione e controprestazione intercorrente nel rapporto di lavoro fra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza, ove alla prestazione del lavoro dipendente corrisponde la corresponsione del trattamento retributivo, violazione realizzata mediante l'inosservanza della esclusività dell'impiego pubblico, principio cardine enunciato non solo nel TUPI ma stigmatizzato ancor di più nel COM. Per la quantificazione del danno non può che procedersi al ricorso ad un criterio eminentemente equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., agevolmente parametrando la quota di retribuzione indebitamente percepita, quale dipendente pubblico per violazione del sinallagma, al quantum corrisposto da terzi, e cioè € 2.400 a titolo di amministratore del condominio di via ----- per il 2016 e 2017 e € 2.100 per il condominio di ----- nel 2017, per un totale di € 4.500.

Passando ad analizzare l'altro incarico, il contratto con la società X invece configura un rapporto occasionale, tale definito nei singoli incarichi -in atti- attribuiti al convenuto dalla Società ed

all'evidenza dei fatti svolto in maniera non continuativa. Le prestazioni appunto occasionali, nel 2015, nel 2017 e 2018, hanno comportato emolumenti per un totale di € 2.587. Va compreso anche l'importo corrisposto nel 2019, in quanto in atti vi è la dichiarazione della Società del febbraio del 2019 che fa riferimento a compensi per lavoro già svolto per € 2.064, quindi prima della cessazione del rapporto di lavoro, non essendo comprovato da parte del convenuto lo svolgimento dell'attività di procacciatore di affari solo successivamente alla destituzione dall'impiego, non essendo verosimile peraltro che in soli 2 mesi abbia potuto percepire tale somma, visto il quantum di compenso percepito negli anni precedenti.

L'entità in termini quantitativi di tale tipologia di danno, riconducibile al disposto di cui al citato co. 7 bis, consistente nella violazione dell'obbligo di effettiva reintegrazione patrimoniale di entrate vincolate nell'utilizzo, è quantitativamente predeterminata dal legislatore, proprio nella misura del compenso ricevuto. Solo per completezza gli importi corrisposti a titolo di compensi da parte della

Società X sono qui considerati al lordo delle ritenute fiscali eventualmente operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile, in linea con quanto affermato di recente dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede di questione di massima (SSRR 13/2021/QM).

9. In entrambi gli incarichi extra-istituzionali svolti dal convenuto, il Collegio ritiene sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto l'incolpato per il primo tipo di incarico non avrebbe potuto svolgere le attività assolutamente incompatibili e per il secondo tipo di incarico avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione allo svolgimento. La gravità della colpa è ravvisabile non solo nell'inequivocabile tenore delle norme violate, specificate pure dall'ordinamento militare, anche a prescindere dalla riconducibilità all'una o all'altra tipologia di incompatibilità, ma anche in relazione al ruolo rivestito, quale militare della Guardia di Finanza, Corpo militare in particolare deputato al contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica ed in generale alla tutela dell'erario.

10. Tutto ciò considerato, la domanda è accolta rispetto alle conclusioni orali della Procura che ha riquantificato l'entità del danno, nei termini di cui in motivazione. Per l'effetto il sig. X X X è condannato, in favore della Guardia di Finanza, al pagamento dell'importo di euro 7.087,00 (settemilaottantasette/00).

Tale importo, comprensivo di rivalutazione monetaria, sarà gravato di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie la domanda rispetto alle conclusioni orali della Procura regionale, e, per l'effetto, condanna il sig. X

X X (c.f. -----

) al pagamento, in favore della Guardia di Finanza, dell'importo complessivo di euro 7.087,00 (settemilaottantasette/00), comprensivo di

rivalutazione monetaria, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in euro 234,47 (duecentotrentaquattro/47)

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della

Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

L'Estensore
Alessandra Sanguigni
f.to digitalmente

Il Presidente
Tommaso Miele
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2024.

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente